



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

Tel. 0783.969031 - Telefax. 0783.969315 - P. I.V.A. 00082880956 - C.F. 80007300959 - c.c.p. 16479099

via V. Emanuele, 2 - CAP 09080 PEC: comunesenis@pec.it

Prot. n°1868
del 18.05.2020

ORDINANZA N. 03/2020

OGGETTO: Prescrizioni antincendio 2020

IL SINDACO

Vista la Legge 21 novembre 2000 n. 353, Legge Quadro in materia di incendi boschivi;

Vista la Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8, Legge forestale della Sardegna;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 22/3 del 23.04.2020 "Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022.";

Visto l'Allegato alla suindicata Delibera di G.R., recante "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016", nel quale si stabilisce che **dal 1° giugno al 31 ottobre vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo"**;

Visto l'art. 8 delle prescrizioni antincendio che definisce il periodo, dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, in cui è consentito l'abbruciamento di stoppie, etc ai soli soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Forestale competente per territorio;

Premesso che:

- con l'approssimarsi della stagione estiva occorre prevedere e predisporre alcuni accorgimenti al fine di prevenire ogni possibile innescio di incendi e limitare la diffusione delle zecche ed altri insetti nocivi per la salute umana;
- nelle scorse stagioni estive si sono verificati danni causati da incendi con grave rischio dell'incolumità pubblica;
- si segnala la presenza, all'interno del centro abitato e nelle sue immediate vicinanze, di numerosi terreni di proprietà privata ricoperti da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura ad alto rischio di infiammabilità, i quali costituiscono un potenziale pericolo ai fini del diffondersi di eventuali incendi nella stagione estiva;

Constatato che tale situazione, con l'immediato arrivo della stagione estiva, costituisce grave pericolo per la salute e l'incolumità pubblica data l'immediata vicinanza con le abitazioni private;

Considerata la necessità di adottare specifiche disposizioni finalizzate alla prevenzione degli incendi ed alla tutela della salute e incolumità pubblica;

ORDINA

che siano puntualmente eseguite e rispettate le prescrizioni di cui all'art. 12-Terreni e fabbricati, dell'allegato alla Delibera G.R. n. 22/3 del 23.04.2020

Entro la data del 1° giugno 2020:

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo, cioè dal 1 giugno al 31 ottobre 2020.

INFORMA

La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:

- a) nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio;
- b) nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio;
- c) per superfici non superiori a 10 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;
- d) per superfici superiori a 10 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l'idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica, e ne autorizzano l'esecuzione.

Per quanto non precisato, si richiamano interamente le prescrizioni regionali antincendio.

Sono punite a norma dell'articolo 24, comma 3, lett. b), della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 900, le violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni:

- articolo 8 "Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali", comma 1 (precetti generali in materia di abbruciamenti);

L'articolo 24, comma 3, lett. c), della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 1.200, per ogni ettometro o frazione di ettometro di fascia o area o tratta di protezione o isolamento non conforme a quanto prescritto.

Allorquando non siano sanabili prima che si verifichino eventi dannosi e qualora non siano sanate ai sensi del successivo punto 4, sono punite a norma del suddetto articolo 24, comma 3, lett.c) le violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni:

- articolo 8 "Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali", comma 3 (fasce di isolamento a presidio degli abbruciamenti);

- articolo 12 fasce a presidio dei "Terreni e fabbricati";

Il pagamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso nella misura di euro 400 per ogni ettometro o frazione di ettometro di tratta non conforme a quanto prescritto. La misurazione delle tratte non conformi è effettuata secondo l'asse di massimo sviluppo.

DISPONE

Per quanto non compreso nella presente ordinanza valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di prevenzione incendi prescritte nell'allegato alla Delibera di G.R. n. 22/3 del 23.04.2020 che fanno parte integrante e sostanziale della presente anche se non materialmente allegate.

La presente ordinanza viene pubblicata:

- all'albo pretorio online del Comune di Senis;
- sul sito istituzionale del Comune di Senis;
- presso gli esercizi pubblici presenti nel paese;

Copia della presente viene trasmessa a:

1. Prefetto – Oristano
2. Comando Stazione CC. – Senis
3. Comando Stazione Forestale - Ales
4. Regione Sardegna- Assessorato Ambiente - Cagliari
5. Ufficio Tecnico

AVVERSO la presente ordinanza, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, è ammesso ricorso:

- nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ricorso al T.A.R. di Cagliari nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 1034/1971;

- nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 della Legge 1199/1971

Senis, lì 18.05.2020

IL SINDACO
F.to Dott.ssa Maria Serena Massa